



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

Prot. 621 del 21.12.2018

Disposizioni urgenti e transitorie in materia di pesca del polpo (*octopus vulgaris*) mediante l'impiego di "trappole in materiale plastico"

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (G.U.R.I. n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (G.U.R.I. n. 26 dell'1 febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 (G.U.R.I. n. 188 del 25 luglio 1969), recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e ss.ms.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 26 gennaio 2012, recente l'adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenza di pesca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105, modificato da ultimo dal D.P.C.M. n. 143 del 17 luglio 2017, recante "Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTA la Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) v. 1626/1994;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, recante le modalità di applicazione del richiamato Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

VISTO il Decreto Ministeriale 13 aprile 2015, (G.U.R.I. n. 124 del 30 maggio 2015), recante liberalizzazione degli apparati di controllo sulla flotta peschereccia nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 luglio 2016, (G.U.R.I. n. 209 del 7 settembre 2016), recante misure tecniche per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

VISTA la Circolare n. 41807 del 22 novembre 2011, recante disposizioni sulla marcatura ed identificazione dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

VISTA la Circolare n. 4467 del 27 febbraio 2013, recante disposizioni in merito alle attività di pesca del polpo (*octopus vulgaris*), mediante l'impiego di trappole in materiale plastico;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 6752 del 17 luglio 2018, recante la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, On.le Franco Manzato;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del predetto Regolamento (UE) n. 1380/2013, tra gli obiettivi della Politica Comune della Pesca, ricade, tra l'altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

RITENUTO necessario disciplinare, in via urgente e transitoria, le attività di pesca sopra richiamate, nelle more dell'acquisizione di idonee evidenze scientifiche che consentano di determinarne l'impatto sulla risorsa ittica interessata, nonché individuare le caratteristiche tecniche di dette metodiche di prelievo, ai fini di un loro effettivo inquadramento nelle attuali categorie di attrezzi da pesca;

SENTITE le Rappresentanze di settore;

DECRETA

Articolo unico

1. Alle attività di pesca del polpo (*octopus vulgaris*), mediante l'impiego di trappole in materiale plastico (quale, ad esempio, il PVC), si applicano, *mutatis mutandis*, le vigenti normative nazionali e unionali, in materia di attrezzi da pesca fissati e/o sistemati sul fondale.
2. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 1, l'esercizio delle attività di pesca in questione è, altresì, subordinato al rispetto delle seguenti limitazioni operative:
 - a) Le imbarcazioni autorizzate all'esercizio della pesca professionale, mediante l'impiego di attrezzi fissati e/o sistemati sul fondale, possono detenere ed utilizzare un quantitativo massimo di trappole in materiale plastico, in misura tale per cui, in qualunque momento, il numero complessivo di detti attrezzi non sia superiore a 250 unità;
 - b) È consentito il collegamento ad un'unica lenza principale, tramite o meno lenze secondarie, fino ad un massimo di 10 trappole in materiale plastico;
 - c) Ciascuna lenza principale dovrà essere debitamente identificata e marcata, in ossequio alla vigente normativa di settore.
3. In via del tutto eccezionale e transitoria, le limitazioni operative di cui al precedente comma 2, lettera a), sono temporaneamente derogabili fino al completamento delle operazioni di recupero delle trappole in materiale plastico già impiegate per attività di pesca antecedenti l'entrata in vigore del presente decreto.



*Il Sottosegretario di Stato alle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo*

4. Al fine di agevolare l'esercizio delle pertinenti attività di vigilanza e controllo, nonché la corretta individuazione degli areali di prelievo, gli armatori delle imbarcazioni interessate alla disciplina del presente decreto provvedono a:
 - Comunicare alla competente Autorità Marittima l'avvenuto completamento delle operazioni di recupero di cui al precedente comma 3, che, in ogni caso, devono concludersi entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto;
 - Garantire l'esatto adempimento delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 2016, in premessa citato.
5. Nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa, sono consentiti la detenzione e l'impiego di un quantitativo massimo di 2 trappole in materiale plastico per ciascuna imbarcazione, indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. Al termine di ogni attività di pesca, dette trappole dovranno essere recuperate e mantenute a bordo, fino al rientro in porto.
6. La Circolare n. 4467 del 27 febbraio 2013, in premessa citata, è abrogata.

Considerata l'urgenza, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua affissione all'albo delle Autorità Marittime (secondo termini e modalità stabilite dalla Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Acquacoltura di questo Ministero) e contestuale pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Ministero.

Roma, 21 dicembre 2018

Franco Manzato